



Circolare n. 6/2012

Treviso, 04 maggio 2012

SCADENZIARIO MAGGIO 2012

PARTE PRIMA – SCADENZE CON DATA FISSA

<u>Data Scadenza</u>	<u>Soggetti interessati</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Come e dove</u>
Lunedì 07 maggio	Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche Domanda di iscrizione al 5‰	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco dei soggetti che possono essere destinatari della quota del 5‰ dell'Irpef (enti del volontariato: tra cui ONLUS, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori indicati dall'art.10, co.1 lett. a) del D.Lgs 460/97, associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti del volontariato previsti dal decreto).</p> <p>Anche per il 2012 è quindi prevista la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale. Le categorie di enti che posso accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono quelle stabilite con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010</p> <p>I settori che ne possono beneficiare sono gli stessi individuati per l'anno 2011, con l'aggiunta, per l'anno finanziario 2012, degli enti che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.</p> <p>Si segnala che devono inviare la domanda di iscrizione per il 2012, utilizzando la nuova procedura, anche gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche già presenti negli elenchi degli anni precedenti.</p> <p>Si ricorda che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, possono partecipare al riparto del 5 per mille anche quegli enti che, pur non avendo assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, agli adempimenti previsti per l'ammissione al 5 per mille, siano in possesso dei requisiti richiesti e provvedano a presentare la domanda di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2012, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 258 Euro. (C.M. 10 del 20/03/2012, Art. 33, co.11 L. n. 183/2011)</p>	La domanda va presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il relativo software, direttamente dai soggetti interessati se abilitati ai servizi Entratel o Fisconline, ovvero tramite gli intermediari abilitati, utilizzando il relativo modello disponibile sul sito dell'Agenzia
Marte di 15 maggio	Commercianti al minuto e soggetti assimilati –	<p>I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese.</p> <p>Il DPR 435/2001 ha eliminato anche l'obbligo</p>	<p>Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <p><input type="checkbox"/> nei termini previsti</p>

	Registrazione dei corrispettivi	dell'allegazione degli scontrini di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96. Va rilevato, però, che i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale. (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)	dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
Marte di 15 maggio	Soggetti di imposta IVA Fattura differita	Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento (Art. 21 c. 4 DPR 633/72). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce (Art. 23 c.1 DPR 633/72).	Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.
Marte di 15 maggio	Soggetti di imposta IVA Fatture di importo inferiore a € 300,00	Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo (Art. 6 c. 1 DPR 695/96, modificato dall'art. 7, comma 2, letta a) del D.L. 70/2011).	Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
Marte di 15 maggio	Associazioni/ società sportive dilettantistiche Annotazione dei corrispettivi	Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997. In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie. Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034. L'art. 90 a legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro, di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91. Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2003 tale limite è pari ad Euro 250.000 rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E). (L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E)	Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997.
Mercoledì 16 maggio	Lavoratori dipendenti Consegna modello 730/2012 al datore di lavoro	Termine ultimo per la consegna al datore di lavoro del modello 730/2012 e della busta contenente la scelta della destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille dell'IRPEF (mod. 730-1) da parte dei lavoratori dipendenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale (la consegna ai Caf scade il 31/5/2012). Il sostituto deve rilasciare la ricevuta di avvenuta consegna e la busta contenente la scelta del 5 e dell'8 per mille. (DPR 395/92 – Prov. Ag. Entrate 17/01/2011) Termine prorogato dal 30 aprile ad oggi mediante D.P.C.M. 26/04/2012	Consegna al datore di lavoro (sostituto d'imposta)

Mercoledì 16 maggio	Contribuenti IVA Rateizzazione del versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale	Termine ultimo per procedere al versamento della terza rata dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2011 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento. Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario. Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi. (Art. 20 D.Lgs. 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
Mercoledì 16 maggio	Contribuenti IVA trimestrali Versamento PRIMO TRIMESTRE 2012	I.V.A. dovuta per il PRIMO TRIMESTRE 2012 (codice tributo 6031) Per i contribuenti IVA trimestrali, <input type="checkbox"/> è dovuta la maggiorazione del 1% a titolo di interessi (art. 31 co. 3 L. 388/2000); <input type="checkbox"/> non è dovuta la maggiorazione per le associazioni sportive dilettantistiche e senza scopo di lucro che adottano il regime previsto dalla L. 398/91 e per i contribuenti trimestrali "speciali" di cui all'art. 74 c.4 DPR 633/72 (autotrasportatori, esercenti impianti di distribuzione di carburante, ecc..) Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82. Se inferiore si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 7 DPR 542/99 - Art. 18 Dlgs 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), o per il tramite degli intermediari abilitati
Mercoledì 16 maggio	Contribuenti IVA mensili Versamento mensile	I.V.A. dovuta per il mese di APRILE 2012 (codice tributo 6004). Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs 241/97)	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati
Mercoledì 16 maggio	Contribuenti IVA mensili e trimestrali Liquidazione periodica	Il DPR 435/01 ha disposto la soppressione dell'obbligo dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002. <input type="checkbox"/> Non è inoltre più necessario riportare il credito IVA dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel registro degli acquisti. <input type="checkbox"/> Gli estremi del versamento non dovranno più essere annotati. N.B.: Il contribuente, qualora richiesto dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art.1 DPR 100/98)	
Mercoledì 16 maggio	Sostituti d'imposta Ritenute alla fonte	Versamento unitario di: Ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, trattenute nel mese precedente a: <input type="checkbox"/> lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73); <input type="checkbox"/> lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040; <input type="checkbox"/> provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%. Codice tributo 1038; <input type="checkbox"/> compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73). <input type="checkbox"/> Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente - codice tributo 1004). Addizionale regionale (cod. 3802)	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati. Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA

		<p>Va versato l'importo trattenuto ai dipendenti cessati nel mese di APRILE 2012.</p> <p>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)</p> <p>Va versato l'importo trattenuto ai dipendenti cessati nel mese di APRILE 2012.</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2008 i versamenti dell'addizionale comunale sono effettuati direttamente ai comuni di domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, utilizzando i codici tributo individuati dall'Agenzia delle Entrate con R.M. n. 368/E del 12/12/2007 da associare al codice catastale del comune, desumibile dalla specifica tabella pubblicata sul sito dell'Agenzia stessa.</p> <p>N.B.: Dal 2007 l'addizionale comunale va versata in forma rateale sia in acconto sia a saldo.</p> <p>L'acconto va corrisposto nella misura del 30%, applicando le aliquote (e le soglie di esenzione) nella misura vigente nell'anno precedente, salvo che la pubblicazione della delibera contenente le nuove aliquote sia effettuata entro il 31 dicembre precedente. L'acconto è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono state effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.</p> <p>In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'addizionale residua dovuta è prelevata in un'unica soluzione. Per maggiori chiarimenti anche in materia di esenzione deliberata dai Comuni vedi C.M. 15/2007 e 23/2007).</p> <p>(Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA'</p> <p>L'art. 33, comma 12 della Legge n. 183/2011 ha previsto che per il periodo dal 1.01.2012 al 31.12.2012 sono prorogate le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (unicamente in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali), rimandando ad un apposito DPCM, non ancora emanato, la definizione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva del 10% (fino ad oggi € 6.000) e del limite massimo di reddito annuo oltre il quale non si può usufruire dell'agevolazione (fino ad oggi € 40.000). Pertanto, allo stato attuale, non è ancora possibile applicare l'imposta sostitutiva, mancando il DPCM.</p> <p>Si ricorda che il beneficio ha per oggetto gli emolumenti retributivi corrisposti in relazione a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.</p> <p>Con R.M. n. 287/E del 8/7/08 sono stati istituiti i relativi codici tributo</p> <p>Codice 1053: "imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente – articolo2, decreto legge 27 maggio 2008, n. 93".</p> <p>Altri codici sono relativi alle imposte maturate nelle regioni a statuto speciale (Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta) e versate in altre regioni (1604, 1904, 1905) e versate nelle medesime regioni ma maturate altrove (1305).</p>	
Mercoledì 16 maggio	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute su interessi e autofinanziamento soci</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</p> <p>(codice 1030 – MOD. F24)</p> <p>(Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</p> <p>o per il tramite</p> <p><input type="checkbox"/> degli intermediari abilitati.</p> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>

<p>Mercoledì 16 maggio</p>	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Ritenute 4% da parte dei condomini</p>	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini.</p> <p>Ricordiamo che l'art. 1, c. 43 della Finanziaria 2007 prevede che il condominio, quale sostituto d'imposta, opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionali) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p>Codici tributo:</p> <p>1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF; 1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA)</p>
<p>Mercoledì 16 maggio</p>	<p>Sostituti d'imposta</p> <p>Contributi previdenziali</p>	<p>Versamento unitario di:</p> <p>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</p> <p>Versamento dei contributi relativi al mese precedente e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS.</p> <p>Il Mod. UNIMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese</p> <p>(Codice tributo DM10)</p> <p>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA: termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro., dei prestatori di lavoro autonomo occasionale (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui) e degli Associati in partecipazione (circ.INPS 30/2005 e 90/2005), relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente. (Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99).</p> <p>Le aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata, in vigore al 1/1/2012 (Legge n. 183/2011) sono le seguenti:</p> <p><input type="checkbox"/> 27,72% (27% più 0,72% di aliquota aggiuntiva per malattia, maternità e assegni per il nucleo familiare), per tutti coloro che non risultino assicurati ad altre forme pensionistiche obbligatorie;</p> <p><input type="checkbox"/> 18%, per tutti i rimanenti soggetti iscritti alla gestione, vale a dire sia i lavoratori pensionati sia quelli già assicurati ad altre forme di previdenza obbligatoria.</p> <p>Per gli associati in partecipazione, in assenza di un esplicito richiamo del legislatore, saranno applicate le aliquote del 27% e del 18% previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata.</p> <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p>codici tributo:</p> <p>C10 (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) CXX (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p> <p>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ENPALS:</p> <p>Versamento dei contributi relativi alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente (la denuncia deve essere inviata entro il 25 del mese successivo a quello di competenza).</p> <p>Codici tributo: CCSP (sportivi professionisti); CCLS (lavoratori dello spettacolo) - (Circ. n. 14 del 11/5/98)</p> <p>Vedi Circ. Enpals n. 16 e 17 del 10/12/2007 per procedure telematiche.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la soppressione</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <p><input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking),</p> <p>o per il tramite <input type="checkbox"/> degli intermediari abilitati.</p> <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>

		<p>dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps. Nelle more dell'adozione dei vari Decreti Ministeriali, gli utenti possono continuare a rivolgersi agli uffici dell'Enpals (Messaggio Enpals 12/12/2011)</p>	
<p>Mercoledì 16 maggio</p>	<p>Contribuenti IVA</p> <p>Fornitori di esportatori abituali</p> <p>Invio comunicazione dichiarazioni d'intento ricevute</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico della comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di APRILE 2012.</p> <p>NOVITA': l'art. 2, comma 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 ha previsto che la comunicazione dei dati ricevuti nelle dichiarazioni di intento deve essere effettuata non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento, ma entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva (mensile o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta. La legge 311/2004 (finanziaria 2005) ha stabilito che i soggetti che forniscono beni o servizi ad esportatori abituali (ossia a contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta) sono obbligati a comunicare i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute dai loro clienti. La comunicazione può essere inviata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, utilizzando un apposito modello, approvato con Provv. Ag. Entrate 14/3/2005.</p> <p>Ravvedimento: con C.M. 41/E/2005 (punto 5) viene affermata la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso sulla base delle regole generali previste dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97. E' possibile regolarizzare l'omessa o incompleta dichiarazione entro 1 anno dall'omissione o dall'errore. La sanzione sarà di € 32,25 (1/8 di € 258,00) se non sono state effettuate forniture non imponibili e di 1/8 dell'IVA non addebitata se sono state effettuate forniture in mancanza dell'invio della comunicazione. (art. 1 co. 381 L.311/04, CM 16/3/05 n. 10/E par., CM 26/9/05, n. 41/E)</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti <input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti. <input type="checkbox"/> chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
<p>Mercoledì 16 maggio</p>	<p>INAIL</p> <p>Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate</p>	<p>Denuncia e autoliquidazione delle posizioni cessate nel mese di MARZO 2012.</p> <p>In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati. <p>Mod.F24 cartaceo per i non titolari di partita IVA</p>
<p>Mercoledì 16 maggio</p>	<p>Contribuenti soggetti ad ACCISE</p>	<p>Versamento dell'accisa per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano).</p> <p>Con Provvedimento del Direttore dell' Agenzia del 23 ottobre 2007, sono stati approvati i nuovi modelli di versamento "F24" ed "F24 Accise", da utilizzare per i versamenti e le eventuali compensazioni, così come previsto dalla legge 388/2000.</p> <p>(Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento:</p> <p>Modello F24 – accise o tesoreria provinciale dello Stato</p>
<p>Lunedì 21 maggio (termine prorogato in quanto il giorno 20 maggio è festivo)</p>	<p>Produttori di imballaggi</p> <p>Denuncia mensile</p>	<p>Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile, riferita al mese precedente, in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato.</p> <p>Per il 2012 rimangono invariati gli scaglioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ mensile: per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre €. 31.000,00; ➤ trimestrale: fino a €. 31.000,00 per singolo materiale; ➤ annuale: fino a €. 310,00 per singolo materiale; ➤ esenti: fino a €. 26,00 per singolo materiale. <p>Sul sito www.conai.org sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2012. Per tutte le informazioni sull'adesione al Consorzio e la gestione del Contributo Ambientale CONAI è stato attivato, a</p>	<p>Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.3/6.10)</p> <p>Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai.</p> <p>Presentazione mediante Raccomandata, via fax o on-line</p> <p>Il versamento del contributo ambientale si</p>

		partire dal mese di novembre 2006, un nuovo servizio informativo che risponde al Numero Verde gratuito 800337799. (Art. 41 D.lgs 05/02/1997 – Comunicato 03/12/1998 – Comunicato 11/11/99)	effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI
Lunedì 21 maggio (termine prorogato in quanto il giorno 20 maggio è festivo)	Case mandanti agenti e rappresentanti di commercio Contributi Enasarco Primo trimestre 2012	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti per agenti e rappresentanti di commercio relativi al PRIMO TRIMESTRE 2012 . Ricordiamo che le case mandanti non possono più utilizzare i sistemi tradizionali di spedizione della distinta di versamento dei contributi ma devono effettuare gli adempimenti esclusivamente on-line . Al fine di svolgere i corretti adempimenti le case mandanti devono registrarsi al sito dell'Enasarco (www.enasarco.it , sezione Registrazione ai servizi on-line), richiedere l'abilitazione ai servizi on-line e consentire l'addebito diretto in c/c bancario dei contributi dovuti. A decorrere dal 1/1/2006 l'aliquota passa al 13,5% per gli agenti non in forma di società di capitali. Tali contributi sono a carico dell'agente e del preponente per la metà ciascuno, nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 30.000,00 (a decorrere dal 1/1/2012) per l'agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 20.000,00 (a decorrere dal 1/1/2012) per ciascun preponente dell'agente plurimandatario (verificare sul sito www.enasarco.it eventuali aggiornamenti). Per le grandi ditte (più di 100 mandanti attivi): vedi protocollo Grandi ditte 2008 sul sito della fondazione Enasarco.	Sistema on-line. Addebito automatico sul conto corrente bancario del preponente Non è più consentito il versamento postale dal 1/1/2005.
Lunedì 21 maggio (termine prorogato in quanto il giorno 20 maggio è festivo)	Enti beneficiari del 5% Segnalazione errori	Termine ultimo per procedere alla segnalazione di eventuali errori riguardanti le iscrizioni negli elenchi del 5 per mille del 2012, da parte del legale rappresentante degli enti del volontariato : ONLUS, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, associazioni riconosciute e fondazioni che operano nei settori indicati dall'art.10, co.1 lett. a) del D.Lgs 460/97 e delle associazioni sportive dilettantistiche. (C.M. 10 del 20/3/2012, Art. 33, co.11 L. 183/2011)	Invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico disponibile sul sito dell'Agenzia, alla direzione regionale delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente
Mercoledì 23 maggio	Imprese che aderiscono al contratto di rete Comunicazione	Termine ultimo per procedere alla trasmissione telematica, all'Agenzia delle Entrate, del modello per ottenere l'agevolazione fiscale, prevista per l'anno 2011, a favore delle imprese che aderiscono ad un contratto di Rete. (Prov. Ag. Entrate 14.04.2011) Ricordiamo che per ottenere il beneficio fiscale, nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 23 maggio di ciascun anno, le imprese interessate devono presentare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La trasmissione deve essere effettuata telematicamente, direttamente o tramite un intermediario abilitato a Entratel, utilizzando il software "AGEVOLAZIONERETI", disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it . L'Agenzia delle Entrate comunicherà, con appositi provvedimenti, la percentuale massima del risparmio d'imposta spettante per ciascuna annualità	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati.

Venerdì 25 maggio	Operatori intracomunitari con obbligo mensile Elenchi Intrastat mensili	<p>Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi agli acquisti (di beni e servizi) e cessioni (di beni e servizi) intracomunitarie effettuati nel mese di APRILE 2012 per gli operatori con obbligo mensile. Ricordiamo che il D.Lgs n. 18/2010 ha recepito le Direttive Comunitarie e tra le principali novità segnaliamo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'obbligo di indicare nei modelli INTRA anche le prestazioni di servizi generiche effettuate e/o ricevute in ambito comunitario; ➤ l'obbligo della presentazione esclusivamente mediante invio telematico dei modelli INTRA; ➤ l'eliminazione della cadenza di presentazione annuale; ➤ l'individuazione di nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale. <p>La presentazione dei modelli con periodicità trimestrale è ammessa per i soggetti che, per ciascuna tipologia di operazioni, non hanno superato il limite di 50.000 euro nei quattro trimestri precedenti. A tal fine vanno considerati separatamente gli acquisti (INTRA-2) e le cessioni (INTRA-1), potendo quindi avere periodicità diverse per gli acquisti e per le cessioni.</p> <p>I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia, presentano l'elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo in cui tale soglia è superata. In tal caso sono presentati gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, per i periodi mensili già trascorsi (art. 2 D.M. 22/2/2010).</p> <p>Gli elenchi riepilogativi predisposti in formato digitale devono essere presentati all'Agenzia delle Dogane per via telematica attraverso l'utilizzo del Servizio Telematico Doganale. A tal fine i soggetti tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi devono richiedere all'Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l'autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all'utilizzo del Servizio Telematico Doganale sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Dogane all'indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it</p> <p>Dal 10/5/2010 è consentita, in alternativa, la presentazione tramite Entratel o Fisconline.</p> <p>(D.Lgs n. 18/2010, D.M. 22/2/2010, C.M. 5/E/2010, determinazione Ag. Dogane n. 22778 del 22/2/2010, C.M. 14/E/2010)</p>	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (vedi a fianco)
Venerdì 25 maggio	Datori di lavoro agricoli ENPAIA Denuncia e versamento mensile	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli.</p> <p>Ricordiamo che, con decorrenza 1/1/2003, il sistema di riscossione ENPAIA ha subito delle variazioni.</p> <p>Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo.</p> <p>(circ. ENPAIA 11/11/2002)</p>	Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000X17 Presentazione on-line all'ente della denuncia
Venerdì 25 maggio	Datori di lavoro dello spettacolo ENPALS Denuncia mensile	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione della denuncia mensile delle somme dovute relative al mese precedente e versate entro il 16/05/2012.</p> <p>A partire dal 1° gennaio 2008, l'inoltro dei dati relativi alla denuncia contributiva potrà essere effettuato in due modalità: attraverso la procedura <i>on-line</i> fruibile dal portale dell'Ente (www.enpals.it) ovvero attraverso la procedura telematica che prevede la trasmissione dei flussi contributivi in formato XML.</p> <p>Vedi Circ. ENPALS n. 17 del 10/12/2007.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps.</p> <p>Nelle more dell'adozione dei vari Decreti Ministeriali, gli</p>	Invio telematico diretto o per il tramite di intermediari abilitati o denuncia on-line

		utenti possono continuare a rivolgersi agli uffici dell'Enpals (Messaggio Enpals 12/12/2011).	
Martedì 29 maggio	Amministratori - obblighi di bilancio	Società di capitali che hanno come termine legale di approvazione del bilancio i 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio: termine ultimo per la trasmissione telematica al Registro delle Imprese del bilancio approvato il 29/04/2012, con i relativi allegati.	Trasmissione telematica al Registro Imprese
Mercoledì 30 maggio	Titolari di contratti di locazione di beni immobili Imposta di registro	Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di MAGGIO (30 giorni), e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per la cedolare secca. Dall'1.01.2000 l'imposta può essere versata mediante addebito diretto sul conto corrente bancario. (Art.5 c.1 dell' allegato A parte I del DPR 131/86 – art.21 c. 18,19 e 20 L. 449/97 – Art. 68 L. 342/2000, (Prov. Ag. Entrate 12/12/2001, C.M.7/1/2002 n.3/E). N.B.: dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione compresa tra il 120 e il 240% dell'imposta di registro. A tal fine, con provvedimento del 25/06/2010 è stato approvato il nuovo "modello 69" per la registrazione degli atti (modificato con Provvedimento del 04/03/2011). Il "modello 69" contiene il Quadro D denominato "Dati degli immobili", predisposto per consentire la comunicazione dei dati catastali dei beni immobili, situati nel territorio dello Stato, oggetto di contratti di locazione, affitto e comodato. Ricordiamo che le regole sulla registrazione dei contratti di locazione sono state profondamente modificate dall'art.35, co. 8 e ss. del DL 223/06 (vedi anche circolare Ag. Entrate n. 27 e 28 del 4/8/06). Ricordiamo inoltre che l'art.1, commi da 341 a 346 della legge 311/04 (Finanziaria 2005), ha disposto nuove regole in materia di liquidazione dell'imposta e di comunicazioni inerenti gli affitti di fabbricati. Versamento on-line: Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'obbligo di procedere al versamento per via telematica da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.	Versamento al Concessionario della riscossione, ad un istituto di credito o ad un ufficio postale competente sulla base della sede dell'Ufficio del Registro. Modello F23 (Modello di pagamento: tasse, imposte, sanzioni e altre entrate) codici-tributo: ➤ 115T – contratti di locazione fabbricati – prima annualità; ➤ 112T – contratti di locazione fabbricati – annualità successive; ➤ 107T – contratti di locazione fabbricati – intero periodo; ➤ 114T – contratti di locazione – proroga; ➤ 113T – contratti di locazione – risoluzione; ➤ 110T – contratti di locazione - cessione. Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet
Giovedì 31 maggio	Soggetti che effettuano operazioni con paesi black-list Presentazione elenchi	Termine ultimo per procedere alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese di APRILE 2012 per i contribuenti con obbligo mensile, relativi alle operazioni effettuate con operatori economici con sede, residenza o domicilio nei cosiddetti territori "black-list, così come individuati dai D.M. 4/5/99 e 21/11/2001 (modificati dal D.M. 27/7/2010). NOVITA': si ricorda che il D.L. n. 16/2012 ha previsto l'obbligo di invio della comunicazione soltanto per le operazioni (attive e passive) di importo superiore a 500 euro. Ricordiamo che gli elenchi sono presentati: <input type="checkbox"/> con cadenza trimestrale, da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro; <input type="checkbox"/> con cadenza mensile, per gli altri soggetti. (D.M. 5/8/2010, D.M. 30/3/2010, C.M. 53/E/2010, C.M. 28/1/2011 n. 2/E).	Presentazione mediante invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato
Giovedì 31 maggio	Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi	Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, riferite al mese precedente.	Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati

	Modello UniEmens (DM10 + Emens)		
Giovedì 31 maggio	Datori di lavoro FASI – versamento trimestrale	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi per i dirigenti in servizio relativi al SECONDO TRIMESTRE 2012.	Versamento: - bollettino bancario denominato "bollettino freccia" inviato dal FASI - domiciliazione bancaria (RID)
Giovedì 31 maggio	Sostituti d'imposta Libro unico del lavoro	Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008). Si ricorda che il D.L. n. 201/2011 ha spostato la scadenza di tale adempimento dal 16 del mese successivo alla fine del mese successivo.	Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005
Giovedì 31 maggio	Soggetti IRES - Acconti IRES/IRAP – (Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 31 maggio - esercizio sociale 01/07/11 - 30/06/12) Seconda rata di acconto	Termine ultimo per procedere al versamento della seconda rata di acconto IRES e IRAP relativamente alle società ed enti aventi l'esercizio sociale che termina il 30 GIUGNO. ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE: <input type="checkbox"/> IREs 100% (codice versamento 2002) - l'art. 1, comma 301, della legge 311/2004, ha stabilito a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2006, ai fini IREs , la percentuale dell'acconto è determinata nella misura del 100% . <input type="checkbox"/> IRAP 100% (codice versamento 3813) Per l'IREs si fa riferimento al rigo RN17 del modello UNICO/2012 SC e per l'IRAP al rigo IR22 del Mod. IRAP/2012 SC. Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in due rate , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia superiore a 103 euro . In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi). Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma: <input type="checkbox"/> il 40% dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; <input type="checkbox"/> il residuo 60% va versato alla scadenza della seconda rata. L'acconto non è dovuto se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente non è superiore ad € 20,00. RICALCOLO ACCONTO Nel calcolo dell'acconto i contribuenti devono ricalcolare l'imposta dovuta per il periodo precedente (da prendere come base per il calcolo dell'acconto) senza tener conto delle eventuali agevolazioni fruiti, relativamente alla Tremonti ter (art. 5, c. 1 D.L. 78/09), alla Tremonti tessile (art. 4, c.2 D.L. 40/2010), alle reti d'impresa (art. 42 d.l. 78/2010), all'imposta sostitutiva relativa agli immobili ad uso abitativo nella Provincia dell'Aquila (art. 2, c. 228 L. 191/2009) Metodo previsionale - Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. Non è possibile rateizzare il presente versamento, che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97) (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)	Versamento mediante modello F24 telematico: <input type="checkbox"/> direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-banking), <input type="checkbox"/> o per il tramite degli intermediari abilitati.
Giovedì 31 maggio	UNICO/2011 e IRAP/2011 Contribuenti con esercizio che termina al 31/08/2011 Presentazione in via telematica	Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante invio telematico , del modello UNICO/2011 ed IRAP/2011 , da parte da parte dei soggetti il cui periodo d'imposta si sia chiuso il 31/08/2011. (art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - Provv. Ag. Entrate 31 gennaio 2011, modificato dal Provv. del 22/04/2011) Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario. Ricordiamo che i contribuenti interessati agli studi di settore devono allegare al modello Unico anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi stessi.	Presentazione a mezzo invio telematico: ➤ Tramite intermediario abilitato o ➤ direttamente mediante: <input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei

		Sanatoria codice attività: le istruzioni agli studi di settore precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello UNICO 2011, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001.	sostituiti con più di 20 percipienti <input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti. <input type="checkbox"/> chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.
Giovedì 31 maggio	Contribuenti IVA Fatture differite	Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)	Registro IVA vendite
Giovedì 31 maggio	Contribuenti soggetti ad ACCISE Dichiarazione e versamento	Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi relativi all'anno precedente e termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale concernente gli elementi necessari per la determinazione dell'imposta per l'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
Giovedì 31 maggio	Contribuenti IVA Scheda Carburanti – Rilevazione chilometri	Obbligo di rilevazione – alla fine del mese – dei chilometri da riportare nell'apposita scheda carburanti. (Si rammenta che è possibile effettuare anche la rilevazione trimestrale, in luogo di quella mensile). (Art. 4 DPR 444/97 – C.M. 205/E 12/8/98)	Rilevazione da contachilometri automezzo
Giovedì 31 maggio	Contribuenti IVA Registrazione acquisti intracomunitari	Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di MAGGIO da effettuarsi: <input type="checkbox"/> nel registro vendite entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento al mese di ricevimento; <input type="checkbox"/> nel registro acquisti entro i termini sopraindicati e comunque non prima dell'annotazione sul registro vendite. (art. 47 DL 331/93)	Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01: <input type="checkbox"/> nei termini previsti dalla normativa IVA <input type="checkbox"/> e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA
Giovedì 31 maggio	Enti non commerciali Acquisti intracomunitari Intrastat e versamento Iva	Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di APRILE 2012 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Prov. 16/04/2010)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato (Modello Intra 12 approvato con Prov. 16/04/2010)
Giovedì 31 maggio	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di APRILE 2012, relative ai veicoli previsti dall'art.1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 (rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale, ecc..).	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata
Giovedì 31 maggio	Tasse automobilistiche Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) scadute nel mese di APRILE 2012, relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva non superiore a 35 KW o a 47 CV , ed a tutti i motoveicoli. (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata

PARTE SECONDA: SCADENZE VARIABILI DIPENDENTI DA UN EVENTO

<u>Soggetti interessati</u>	<u>Adempimenti</u>	<u>Come e dove</u>
<p>Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio</p> <p>Deposito del bilancio al Registro Imprese</p>	<p>Deposito bilancio ed elenco soci: entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p>Il D.L. 300/2006, così come modificato in sede di conversione, proroga al 31.03.2008 l'entrata in vigore dell'obbligo di utilizzo del formato "Xbrl". Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</p> <p>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</p> <p>In fase di prima applicazione, l'obbligo di cui al comma 1 si ritiene assolto con il deposito nel registro delle imprese, unitamente al bilancio di esercizio, e consolidato ove redatto, completi e nel formato usuale, delle tabelle del conto economico e dello stato patrimoniale compilate secondo lo standard XBRL, sulla base delle specifiche tecniche pubblicate dall'Associazione XBRL Italia sul Sito XBRL, sentito il parere dell'OIC.</p> <p>□ Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusiva mente in via telematica.</p> <p>□ L'art. 6 del DPCM 10/12/2008, per gli atti diversi dal bilancio, prevede l'obbligo di deposito presso il registro imprese secondo le specifiche XML definite dal CNIPA. Tuttavia, nelle more della definizione delle specifiche di cui sopra è possibile allegare alle istanze un documento informatico in formato PDF/A con il contenuto dell'atto, anche senza immagini contenute dalla scansione dei documenti cartacei.</p>	<p>Invio digitale:</p> <p>1. Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria</p>
<p>Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare</p> <p>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</p>	<p>L'art. 1, comma 33, lettera e) della Finanziaria 2008, modificando l'art. 77 del TUIR, ha stabilito l'aliquota IRES nella misura 27,5%. Tale disposizione ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.</p> <p>(art. 77 DPR 917/86, art. 4 co. 1 Dlgs 344/2003)</p> <p>I termini di presentazione relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta, a decorrere dal 1/1/2002. Il DL. 63/2002, ha reintrodotto il legame tra scadenza di versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. (DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112)</p> <p>Il saldo dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini:</p> <p>□ entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio (16/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare);</p> <p>□ entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio se questo è approvato, in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze).</p> <p>In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 16/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio);</p> <p>□ entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (16/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <p>➤ Tramite intermediario abilitato o</p> <p>➤ direttamente mediante:</p> <p>□ il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</p> <p>□ il servizio Internet per gli altri soggetti.</p>

	<p>La presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro il NONO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta se la dichiarazione è presentata in via telematica (art.2 co.2 DPR 322/98).</p> <p><input type="checkbox"/> Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</p> <p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2010, con termine statutario per approvazione 31/03/2011 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2011, dovrà versare le imposte entro il 16/05/2011 (giorno 16 del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/08/2011 (NONO mese successivo al 30/11).</p> <p>RATEIZZAZIONE: L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare.</p> <p>Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 16/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	
<p>Società di capitali in liquidazione</p> <p>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</p>	<p>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le società di capitali i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <p><input type="checkbox"/> per il periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di effetto della delibera di messa in liquidazione;</p> <p><input type="checkbox"/> il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data effetto della delibera di messa in liquidazione;</p> <p><input type="checkbox"/> la presentazione della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica.</p> <p><input type="checkbox"/> per la dichiarazione relativa al risultato finale della liquidazione:</p> <p><input type="checkbox"/> il versamento deve avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto;</p> <p><input type="checkbox"/> la presentazione della dichiarazione entro il nono mese successivo in via telematica.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <p>➤ Tramite intermediario abilitato o</p> <p>➤ direttamente mediante:</p> <p><input type="checkbox"/> il servizio Entratel per i soggetti che presentano per il 2007 la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</p> <p><input type="checkbox"/> il servizio Internet per gli altri soggetti.</p>
<p>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</p> <p>Registro dei beni ammortizzabili</p> <p>Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)).</p> <p>Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <p><input type="checkbox"/> i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale.</p> <p><input type="checkbox"/> Le annotazioni a giornale, però, dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili.</p> <p><input type="checkbox"/> Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente dovrà fornire in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili</p>	<p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p>
<p>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</p> <p>Libro inventari</p> <p>Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi. (Art.15 DPR 600/73).</p>	<p>Libro inventari</p>